



Comune di Rimini

Assessorato alla Pianificazione e
Gestione Territoriale

indirizzo - 47900 Rimini
tel. 0541 704871 - fax 0541 704811
www.comune.rimini.it
e-mail@comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

Prot 38506
Rimini Il

28 FEB. 2014

Al Sindaco del Comune di Rimini

Agli Assessori della Giunta
Comunale

Al Segretario Generale

Ai Direttori delle Direzioni

LORO SEDI

**Oggetto: Opere contingenti e temporanee ex art. 6 D.P.R. n° 380/01 ed art. 7 lett. f)
L.R. n° 15/13.**

Considerato che diverse attività e manifestazioni di natura pubblica o privata necessitano per il loro svolgimento di strutture o manufatti, al fine di chiarire l'applicabilità della disciplina riguardante le "opere contingenti e temporanee" alla luce delle recenti modifiche normative ed orientamento giurisprudenziale, si ritiene necessario fornire alcuni chiarimenti in relazione alle opere in trattazione.

Le norme di riferimento (art. 6 co 2° lett. b) D.P.R. n. 380/01 ed art. 7 co1° lett. f) L.R. n. 15/13) stabiliscono che, al fine dell'installazione delle opere in discussione, è richiesta una serie di presupposti oggettivi tali da rendere le stesse interventi di minima entità, non necessitanti di titolo abilitativo edilizio.

Entrambe le norme richiedono che, in *primis*, l'opera debba mirare a soddisfare, **oggettive esigenze contingenti e temporanee.**

Alla luce delle giurisprudenza recentemente intervenuta sul tema, non rileva la soggettiva destinazione data all'opera ma, affinché il manufatto possa dirsi precario, è necessario che la temporaneità dello stesso sia intrinseca alla sua materiale destinazione ad un uso contingente e limitato nel tempo.

Si richiama particolare evidenza al termine "contingente" che, secondo la definizione comune, si riferisce ad esigenze transitorie ed accidentali, escludendo pertanto situazioni individuabili a priori e ripetibili nel tempo.

Al contrario, qualora l'esigenza dell'installazione abbia carattere **soggettivo**, legata a titolo esemplificativo a bisogni intrinseci dell'attività esercitata sia essa commerciale ricettiva od altro, e l'opera venga destinata a necessità non provvisorie, anche circoscritte ad una sola parte dell'anno in modo ciclico e continuativo, si è al di fuori della previsione in argomento.

Ciò anche alla luce della recente normativa regionale che, aggiungendo il termine "stagionale" alla norma dello Stato, non ha però eliminato l'endiadi precedente data dai termini "contingente e temporaneo" congiunti, e non posti in alternativa, alla prima connotazione.

Pertanto, sentiti gli Uffici preposti si è arrivati alla conclusione che l'unica lettura certa della norma in trattazione possa essere quella anzi vista ovvero che:

- 1) costituiscono opere realizzabili con titolo abilitativo edilizio, gli interventi diretti a soddisfare bisogni non provvisori attraverso la perpetuità della sola funzione, anche se circoscritta ad una sola parte dell'anno, dovendo le stesse garantire una necessità regolarmente ripetibile, programmabile e dunque ciclica e continuativa, ed in ogni caso tutti i corpi di fabbrica non aventi natura di precarietà oggettiva in termini di materiali utilizzati;
- 2) costituiscono viceversa opere realizzabili senza alcun titolo abilitativo, gli interventi destinati ad un uso oggettivamente e realmente precario, anche in termini di materiali, non rientranti tra i manufatti riconducibili al punto precedente.

E' il caso di precisare che, comunque, la sussistenza dei requisiti di cui al punto 2) non esclude il pieno rispetto di tutto il compendio normativo di cui all'art. 9, 3° comma, della L.R. 15/13 -riguardante la materia dei titoli abilitativi di cui al punto 1)- così come prescritto dal primo comma del citato art. 7 della medesima legge regionale.

La presente viene inoltrata al fine della massima divulgazione ai soggetti in indirizzo.

Cordiali saluti.

Il Dirigente
dello Sportello Unico per l'Edilizia
Ing Chiara Dal Piaz

Il Direttore
della Pianificazione e Gestione Territoriale
Arch Alberto Fattori

Note:

**L.R. n° 15/2013
Art. 7**

Attività edilizia libera e interventi soggetti a comunicazione

1. Nel rispetto della disciplina dell'attività edilizia di cui all'articolo 9, comma 3, sono attuati liberamente, senza titolo abilitativo edilizio:
omissis...

f) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti, temporanee e stagionali e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a sei mesi compresi i tempi di allestimento e smontaggio delle strutture;

**Art. 9
Titoli abilitativi**

omissis...

3. I titoli abilitativi devono essere conformi alla disciplina dell'attività edilizia costituita:

- a) dalle leggi e dai regolamenti in materia urbanistica ed edilizia;
- b) dalle prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti e adottati;
- c) dalle discipline di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, tra cui la normativa tecnica vigente di cui all'articolo 11;
- d) dalle normative sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali e di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico, gravanti sull'immobile.